

## **REGOLAMENTO ACQUISTI**

## SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Finalità del regolamento .....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	3
Art. 3 – Principi generali del regolamento .....	3
TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	3
<b>Capo I – Procedura .....</b>	<b>3</b>
<b>Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture .....</b>	<b>3</b>
Art. 4 – Programmazione degli acquisti.....	3
Art. 5 – Deliberazione a contrarre .....	4
Art. 6 – Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici .....	4
Art. 7 – Affidamento diretto .....	4
Art. 8 – Acquisti per beni di largo consumo .....	4
Art. 9 – Incarichi professionali e fiduciari.....	5
Art. 10 – Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni .....	5
<b>Sezione II – Criteri di Aggiudicazione.....</b>	<b>5</b>
Art. 11 – Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento.....	5
Art. 12 – Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso .....	6
Art. 13 – Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .....	6
Art. 14 – Offerte anomale.....	6
<b>Capo II – gestione Fornitori .....</b>	<b>6</b>
<b>Sezione I – Procedura con sistemi di qualificazione</b> <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
Art. 15 – Sistema di qualificazione.....	6
<b>Sezione II – Albo dei Fornitori ex art. 134, d. lgs. n. 50/16 ...</b> <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>	
TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ .....	7
Art. 16 – Autorizzazione per i contratti da stipulare.....	7
TITOLO IV – IL CONTRATTO D’APPALTO .....	8
<b>Capo I – Forma e contenuti.....</b>	<b>8</b>
Art. 17 – Contratto .....	8
Art. 18 – Capitolati generali societari di Appalto - Capitolato d’oneri - Capitolato Speciale d’Appalto .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 19 – Durata .....	8
Art. 20 – Penali.....	8
Art. 21 – Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo.....	8
Art. 22 – Definizione delle controversie .....	9
Art. 23 – Efficacia del contratto e responsabilità.....	9
Art. 24 – Entrata in vigore .....	9

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Finalità del regolamento**

1. La Geo Energy Service S.P.A. (S.P.A.), di seguito denominata Società, è una società a capitale interamente pubblico al quale è demandata la gestione in esclusiva del servizio delle reti di teleriscaldamento dei Comuni che detengono il capitale sociale.

2. La Società opera nei c.d. “Settori Speciali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione delle attività indicate all’art. 115 comma 1 d.lgs. 50/2016, la Società è pertanto:

- tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al d. lgs. n. 50/16 nella parte applicabile ai settori speciali;
- ha la facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d. lgs. n. 50/16.

**4. Gli appalti c.d. “estraneei” di lavori, servizi e forniture, ovvero aventi ad oggetto scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui all’art. 115 d.lgs. 50/2016, non sono disciplinati dal d. lgs. n. 50/16.**

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento individua una disciplina omogenea per gli appalti correlati alla conduzione istituzionale del servizio di gestione ed alimentazione delle reti di teleriscaldamento (c.d. rientranti nei settori speciali), di importo inferiore alla vigente soglia di rilevanza comunitaria, in relazione ai quali trova applicazione il presente regolamento ai sensi dell’art. 36, comma 8, d. lgs. n. 50/16.

### **Art. 3 - Principi generali del regolamento**

1. Il presente Regolamento persegue il fine di orientare l’attività contrattuale della Società secondo criteri di unità di indirizzo, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, concorrenza, qualità dei servizi, rotazione nel rispetto dei principi del Trattato UE a tutela della concorrenza.

## TITOLO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

### **Capo I – Procedura**

#### **Sezione I – Appalti di Lavori, Servizi e Forniture**

### **Art. 4 – Programmazione degli acquisti**

1. Con cadenza annuale vengono pianificate le principali categorie di merci e servizi da approvvigionare tramite contratti quadro e appalti di lavori.

2. Sulla base dei bisogni di acquisto comunicati dagli uffici, la Società predispone il Programma annuale degli acquisti, che la Direzione adotta nel mese di dicembre dell’anno precedente. Il Programma comprende gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo unitario stimato pari o superiore ad euro 40.000 e quegli affidamenti che, seppure di importo inferiore a tale soglia, si ritiene opportuno programmare.

3. Nel Programma sono definiti, per ciascuna procedura:

- l’oggetto, ossia una breve descrizione della fornitura, del servizio o del lavoro;
- la quantità;

– l'importo presunto.

### **Art. 5 - Deliberazione a contrarre**

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, Ges S.p.A. competente adotta una deliberazione a contrarre con la quale autorizza la procedura e la stipula del successivo contratto, individuando almeno il tipo di procedura, gli elementi essenziali del contratto, l'importo presunto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il Responsabile del procedimento. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

### **Art. 6 - Modalità di affidamento e sistemi di individuazione degli operatori economici**

1. Gli operatori economici partecipanti ad una procedura di affidamento di appalto di lavori, servizi, forniture, saranno in caso di:

- procedure aperte o ristrette precedute da pubblicazione di bando (senza riferimento ad un sistema di qualificazione), quelli che abbiano fatto domanda di partecipazione o abbiano presentato offerta in risposta al bando pubblico;
- procedure ristrette o negoziate con riferimento ad un sistema di qualificazione, quelli iscritti al sistema di qualificazione, ai sensi dell'art. 134, comma 8, d. lgs n. 50/16;
- ogni altra procedura selettiva, quelli iscritti al sistema di qualificazione di riferimento (se esistente e valevole anche per procedimenti di importo inferiore alla soglia comunitaria);
- affidamento diretto, l'operatore individuato come destinatario di affidamento diretto.

2. Per appalti di lavori, servizi e forniture **di importo inferiore alla soglia comunitaria** la Società utilizza quale ordinaria tipologia di individuazione del contraente, la procedura selettiva mediante interpello di più ditte rientranti nel Sistema di Qualificazione disciplinato ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n.50/2016.

3. Laddove non fossero istituiti appositi Sistemi di Qualificazione, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria si provvederà con procedura ad invito o ricerca di mercato secondo le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 lett. B) d.lgs. 50/2016.

4. Resta salva la facoltà di pubblicare tutti quegli appalti per i quali, indipendentemente dal loro valore, si ritenga opportuno ricorrere al mercato.

### **Art. 7 - Affidamento diretto**

1. Il ricorso all'affidamento diretto rappresenta una modalità di acquisizione della prestazione/bene per importi inferiori a € 40.000,00, motivatamente proposta dal Responsabile di funzione del settore competente.

2. Qualora sia stato adottato un sistema di qualificazione, la Stazione Appaltante sceglierà l'operatore economico tra i soggetti qualificati nel pieno rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.

3. Qualora non sia stato adottato un sistema di qualificazione, la Stazione Appaltante sceglierà l'operatore economico previa pubblicazione di un avviso di Manifestazione di interesse, affidando la procedura all'operatore che ha formulato l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.

### **Art. 8 - Acquisti per beni di largo consumo**

**1. Per gli acquisti di beni di largo consumo o di facile reperibilità sul mercato o in casi di urgenza dove il modico quantitativo e valore degli stessi rende non competitiva l'adozione della procedura ordinaria e la relativa tempistica, la struttura organizzativa interessata potrà provvedere direttamente all'acquisto presso gli esercenti secondo i limiti sotto indicati.**

**2. Il valore di detti acquisti è autorizzato fino ad un massimo di 500,00 euro giornalieri per**

singola fornitura e nei limiti massimi stabiliti negli specifici contratti e/o procedure interne.

#### **Art. 9 - Incarichi professionali e fiduciari**

1. Gli affidamenti di prestazioni professionali sotto soglia comunitaria finalizzati alla resa di consulenze aziendali, informatiche e per la formazione professionale, saranno ammessi, di regola, quando all'interno dell'organizzazione è già stato verificato dal richiedente che non è disponibile una figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico o qualora, per particolari situazioni, si rendesse necessario ottenere pareri di conferma o supporto per particolari conoscenze ed esperienze in materia o rilevanza/novità della questione. Nel caso di richiesta di incarico ad un soggetto in affidamento diretto le motivazioni devono essere indicate nel provvedimento di affidamento.

2. Per quanto concerne gli affidamenti di incarichi professionali specialistici di consulenza, rientranti nell'ambito tipico di una professione intellettuale ordinistica, ed aventi carattere essenzialmente personalissimo e fiduciario, in quanto richiedono valutazioni ad alto tasso di discrezionalità o si concretizzano in attività non predeterminabili dalla Società e quindi rimesse all'autonoma valutazione del professionista, Ges S.p.A. ricorre agli incarichi fiduciari se necessario per sopperire a *deficit* di competenza interne all'Azienda, ovvero per l'acquisizione di valutazioni particolarmente complesse, oppure di carattere strategico (in quanto riferite a questioni suscettibili di generare contenzioso con l'Azienda).

3. Gli incarichi fiduciari saranno affidati direttamente dal Direttore Generale o dall'Amministratore delegato, previa motivazione sul carattere fiduciario dell'affidamento e previa valutazione del *curriculum* del professionista, che denoti la presenza di preparazione ed esperienza professionale adeguate al profilo richiesto per lo svolgimento dell'incarico.

4. Il presente articolo non si applica agli incarichi ad avvocati, per l'assistenza in giudizio di Ges S.p.A.

#### **Art. 10 - Procedimento di Appalto – Commissione, sedute, comunicazioni**

1. Per appalti inferiori alle soglie comunitarie si procede in seduta riservata (nel rispetto del principio di trasparenza). In tal caso in luogo del verbale sarà redatta una scheda riepilogativa firmata dal Responsabile della gestione Acquisti e Appalti da due testimoni scelti dal personale della Società. Il verbale/scheda sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento per l'approvazione definitiva di aggiudicazione e la comunicazione dell'esito della gara ai partecipanti.

### **Sezione II – Criteri di Aggiudicazione**

#### **Art. 11 - Scelta Procedura e figura del Responsabile del Procedimento**

1. In virtù dell'art. 31, comma 10, del Codice degli Appalti, il Direttore Generale svolge di norma la funzione di Responsabile del Procedimento oppure può nominare in detta funzione propri delegati, indicando espressamente in procura i relativi compiti ed importi di competenza per le distinte fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione. Tali soggetti, nell'ambito del presente Regolamento, sono identificati con le seguenti denominazioni: Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione (coincidente anche con il Responsabile della Struttura richiedente), Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. Un medesimo soggetto procurato può compiere le funzioni di più di una delle tre fasi.

2. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, in ragione della tipologia di richiesta determina la procedura competitiva da seguire in conformità del presente

**Regolamento e delle normative vigenti in materia. Il Responsabile del Procedimento in fase di affidamento svolge i propri compiti fino alla sottoscrizione del contratto.**

#### **Art. 12 - Aggiudicazione con criterio del prezzo più basso**

1. Salvo quanto disciplinato dall'art. 95 del d. lgs. n. 50/16 (per gli appalti c.d. istituzionali di importo superiore alla soglia comunitaria), i contratti inerenti l'acquisto di lavori, beni e servizi sono aggiudicati di regola mediante l'utilizzo del criterio del prezzo più basso (salvo diversa disciplina approvata in relazione alla specifica procedura). Il criterio di aggiudicazione potrà essere articolato mediante:

- a. ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b. offerta a prezzi unitari;
- c. ribasso sull'importo posto a base di gara.

#### **Art. 13 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**

1. Quando sia imposto dalla normativa, ovvero per motivata scelta dell'Azienda, sarà applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 14 – Offerte anomale**

1. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, si procederà alla individuazione della soglia di anomalia secondo il criterio sorteggiato in fase di gara, fra quelli indicati al comma 2, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, quando il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore a cinque;

Si procederà quindi:

- a valutare la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a tale soglia, ed, eventualmente a effettuare la verifica di anomalia se ricorrono le condizioni di cui al comma 1 del citato articolo 97;
- nei casi previsti dal comma 8 del citato art. 97, (per importi inferiori alle soglie comunitarie) e previa indicazione di tale facoltà nella documentazione di gara, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come al punto 1.

2. Nelle procedure con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, è considerata anormalmente bassa l'offerta che ottenga almeno i quattro quinti dei punteggi disponibili, sia per il punteggio relativo al prezzo, sia per la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione.

3. La verifica di anomalia è condotta secondo quanto previsto nei commi 4, 5, e 6 dell'art. 97 del d. lgs. 50/16.

4. la Società si riserva di effettuare la verifica di anomalia su qualsiasi altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

## **Capo II – gestione Fornitori**

#### **Art. 15 - Sistema di qualificazione**

1. La Società, predilige il ricorso, per i propri affidamenti di lavori, servizi e forniture, a Sistemi pubblici di qualificazione, istituiti ai sensi dell'art. 134 del Codice Appalti.

2. I sistemi di qualificazione potranno essere suddivisi per fasce di importo, anche inferiori alle soglie comunitarie e faranno riferimento ad una categoria di acquisto che potrà essere relativa ad uno o più gruppi merce; tale strumento permetterà di dotarsi di un parco di operatori economici di provata

affidabilità preventivamente e specificamente qualificati riducendo altresì i tempi delle procedure di affidamento.

3. Ciascun Sistema sarà appositamente regolamentato, tramite il “**REGOLAMENTO DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE**”, ove saranno indicati:

- i requisiti generali e speciali che i fornitori dovranno possedere per essere iscritti ed essere invitati a procedura ristretta o negoziata o a diversa procedura selettiva;
- in base agli importi da aggiudicare, il numero delle imprese da invitare.
- meccanismi di esclusione o penalizzazione in caso di inadempimenti delle imprese nelle fasi di qualificazione, aggiudicazione ed esecuzione.

4. L' istituzione di un sistema di qualificazione non è vincolante per l' adozione della procedura di scelta del fornitore: su indicazione del Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento potrà infatti ricorrere alle altre procedure previste dal Regolamento, senza che per questo le ditte qualificate ed iscritte nel sistema di qualificazione abbiano titolo per procedere a richieste di danni o pretese di compensi di qualsiasi natura.

5. Le richieste di iscrizione ai Sistemi di Qualificazione procederanno mediante registrazione online sul portale fornitori di Ges S.p.A. seguendo le regole ivi pubblicate; le modalità di iscrizione sono disciplinate da apposito regolamento anch'esso disponibile sul portale fornitori della Società.

### TITOLO III – ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA'

#### **Art. 16 - Autorizzazione per i contratti da stipulare**

1. La stipula dei contratti è competenza e responsabilità dell'Amministratore Delegato o suo Procuratore, secondo i limiti per materia e per procura previsti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento è deputato pertanto alla scelta del contraente in base alle norme di legge e al presente Regolamento, con il potere di indizione delle procedure di gara, di aggiudicazione delle medesime, di sottoscrizione, modificazione, risoluzione dei relativi contratti, nonché in genere è chiamato a vigilare sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme in materia di appalti, ivi compreso il dovere/risponsabilità di attivare presso le competenti autorità le denunce o comunicazioni che fossero necessarie/opportune nell'esercizio della citata funzione. Tale funzione non è subdelegabile a terzi. Il Presidente di gara trasmetterà al Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento i verbali di gara e le eventuali osservazioni o rilievi affinché egli adotti la relativa determina e le conseguenti azioni.

3. Per quanto concerne la specifica procedura vigente in materia di autorizzazioni si elencano di seguito gli elementi minimi che ogni richiesta di attivazione del contratto dovrà contenere:

- a. il fine che il contratto intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto e le relative specifiche tecniche idonee all'identificazione inequivocabile del bene/servizio/lavoro a cui si riferisce;
- c. la disponibilità economica nel POT assegnato;
- d. la stima dei costi derivanti dal contratto;
- e. la nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto;
- f. durata.

Con esclusivo riferimento ai lavori dovrà altresì prevedere:

- g. la nomina del Direttore Lavori;
- h. la nomina del Coordinatore della sicurezza qualora previsto;

- i. il verbale di validazione del Progetto;
- j. la dichiarazione di disponibilità delle aree ed eventuale costituzione delle servitù.

4. La responsabilità delle dichiarazioni rese su tale richiesta di attivazione della procedura, ricadono sul richiedente e firmatari della stessa.

## TITOLO IV – IL CONTRATTO D’APPALTO

### Capo I – Forma e contenuti

#### Art. 17 - Contratto

1. Il contratto è predisposto secondo i contenuti previsti nei capitolati generali/schema di contratto o nei capitolati speciali della specifica procedura di affidamento.

#### Art. 18 - Durata

1. I contratti devono avere termini e durata certa. Di norma non possono contenere clausole di tacita proroga o rinnovo. La durata del contratto può altresì essere legata all’esaurimento dell’importo.

2. Sono ammesse, previa istruttoria di Ges S.p.A. le proroghe del contratto secondo la disciplina del quinto d’obbligo ovvero le proroghe del contratto che, alla scadenza, abbia ancora capienza economica.

3. I contratti pluriennali devono, preferibilmente, contenere a favore della Società la clausola di recesso anticipato senza oneri aggiuntivi. E’ ammesso prevedere, quando ve ne siano i presupposti, la facoltà di recesso a scadenze determinate anche per il terzo contraente.

4. I contratti ad esecuzione continuata non possono avere durata eccedente i quattro anni, salvo diversa motivata determinazione, contenuta nell’autorizzazione alla stipulazione del contratto.

5. Salvo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, il rinnovo dei contratti è ammesso solo per periodi non superiori a quello originario del contratto prorogato.

#### Art. 19- Penali

1. Nei capitolati speciali o d’oneri sarà prevista, quando la tipologia dell’appalto lo richieda, l’applicazione di penali all’appaltatore disciplinandone altresì espressamente la modalità di quantificazione e applicazione.

2. Le penali potranno essere stabilite, a titolo esemplificativo, per ritardo, per prestazione non conforme a standard predeterminati nel capitolato, per errori o omissioni del fornitore nell’esecuzione della prestazione. La necessità di penali specifiche dovrà essere manifestata dal Responsabile apicale richiedente in sede di presentazione del capitolato o relazione tecnica.

3. Nel caso di servizi, lavori o fornitura e posa in opera con impiego prevalente di manodopera, l’importo delle penali non potrà superare il 10% del fatturato del mese precedente alla contestazione della penalità. In tale evenienza verranno pertanto ridotte fino all’importo massimo consentito.

4. Qualora il valore delle penali irrogate superasse il 10% dell’importo contrattuale, sarà prevista in sede contrattuale a favore della Stazione Appaltante specifica clausola risolutiva espressa, fatta salva la facoltà di richiedere l’ulteriore risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri sostenuti, che dovessero derivare in dipendenza dell’inadempimento stesso.

#### Art. 20 - Forma e contenuto del contratto in funzione dell’importo



1. La stipula del contratto potrà avvenire tramite scrittura privata mediante la sottoscrizione di contratto tipo, capitolato speciale di appalto o d'oneri, se presente, nonché di tutti gli elementi che hanno contribuito alla formulazione dell'offerta (ad esempio elenco prezzi, listini, schede tecniche).
2. Potrà essere ritenuta valida la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza, preventivi, ordini sottoscritti e tutto ciò che è consentito dagli usi del commercio a condizione che siano riportati almeno i seguenti requisiti: i dati completi del fornitore, l'oggetto e modalità della prestazione, il prezzo, la tracciabilità ove richiesta, la durata ed eventuali penali.
3. Il contratto deve contenere la clausola di divieto di cessione - integrale o parziale - del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art.106 del Codice Appalti.
4. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con Ges S.p.A. non possono formare oggetto di cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta di Ges S.p.A..

#### **Art. 21 - Definizione delle controversie**

1. Qualora non espressamente derogato, per la definizione delle controversie, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha sede Ges S.p.A..

#### **Art. 22 - Efficacia del contratto e responsabilità**

1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Società all'atto della stipulazione definitiva. Fino a tale momento gli atti del procedimento possono essere in ogni momento revocati dal Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento.
2. Nell'ipotesi di grave inadempimento o frode del contraente, si dovranno attivare le procedure per la risoluzione d'ufficio del contratto su iniziativa del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.
3. In caso di inadempimento, salvo il diritto della Società al risarcimento del danno, al contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Società.
4. Ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Società, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto può richiedere che l'esecuzione, ove possibile, avvenga con mezzi propri, ovvero ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'originario contraente le maggiori spese ed i danni.

#### **Art. 23 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione e comunque a decorrere dalla data stabilita con Determina dell'Amministratore Unico.

Pomarance 26 febbraio 2018